

# CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA



## IMPRESE DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

Istruzioni comuni per l'iscrizione nel Registro delle imprese  
dei soggetti esercenti l'attività di pulizia, disinfezione,  
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

Quattordicesima edizione  
Dicembre 2015

(Ultimi aggiornamenti evidenziati in colore verde)



# **RIFERIMENTI REGISTRO IMPRESE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA**

## **CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO**

Largo Belotti, 16 – 24121 Bergamo  
Internet: [www.bg.camcom.gov.it](http://www.bg.camcom.gov.it)  
Call-Center 199.113.394  
E-mail: [registro.imprese@pec.legalmail.camcom.it](mailto:registro.imprese@pec.legalmail.camcom.it)

## **CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA**

sede: Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia  
ingresso: Via Benedetto Croce, 2 – 25121 Brescia  
Internet: [www.bs.camcom.it](http://www.bs.camcom.it)  
PEC: [anagrafe@bs.legalmail.camcom.it](mailto:anagrafe@bs.legalmail.camcom.it)  
Call-Center 199.500.111

## **CAMERA DI COMMERCIO DI COMO**

Via Parini, 16 – 22100 Como  
Tel. 031/256111 (centralini) – Fax 031/240826  
Internet: [www.co.camcom.gov.it](http://www.co.camcom.gov.it)  
PEC: [camera.commercio@co.legalmail.camcom.it](mailto:camera.commercio@co.legalmail.camcom.it)  
Call-Center 848.800.949  
E-mail: [contact@co.camcom.it](mailto:contact@co.camcom.it)

## **CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA**

P.zza Stradivari, 5 - 26100 Cremona  
Tel. 0372/4901 (centralino) – 0372/490245  
Fax: 0372/490320  
Internet: [www.cr.camcom.it](http://www.cr.camcom.it)  
PEC: [cciaa@cr.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@cr.legalmail.camcom.it)  
Call-Center 02/85152007  
E-mail: [registro.imprese@cr.camcom.it](mailto:registro.imprese@cr.camcom.it)

## **CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO**

Via Tonale, 28/30 – 23900 Lecco  
Tel. 0341/292111 – Fax 0341/292220  
Internet: [www.lc.camcom.gov.it](http://www.lc.camcom.gov.it)  
PEC: [cciaa.lecco@lc.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.lecco@lc.legalmail.camcom.it)  
Call-Center 800.534.222  
E-mail: [registro.imprese@lc.camcom.it](mailto:registro.imprese@lc.camcom.it)

## **CAMERA DI COMMERCIO DI LODI**

Via Haussmann, 11/15 – 26900 Lodi  
Tel. 0371/45051 - Fax: 0371/431604  
Internet: [www.lo.camcom.gov.it](http://www.lo.camcom.gov.it)  
PEC: [cciaa@lo.cert.legalmail.it](mailto:cciaa@lo.cert.legalmail.it)  
Contact Center 848.800.301  
E-mail: [registro.imprese@lo.camcom.it](mailto:registro.imprese@lo.camcom.it)  
[urp@lo.camcom.it](mailto:urp@lo.camcom.it)

## **CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA**

Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova  
Tel. 0376/2341 – Fax 0376/234234  
Internet: [www.mn.camcom.gov.it](http://www.mn.camcom.gov.it)  
PEC: [cciaa@mn.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@mn.legalmail.camcom.it)  
Call-Center 0376/234000 (solo Registro Imprese)  
E-mail: [registro.imprese@mn.camcom.it](mailto:registro.imprese@mn.camcom.it)

## **CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO**

Via Meravigli, 9/a – 20123 Milano  
Tel. 02/85151 (centralino)  
(numero di telefonia fissa nazionale da fuori provincia o da cellulare)  
Fax 02/85154232  
Internet: [www.mi.camcom.it](http://www.mi.camcom.it)  
PEC: [protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it)  
Call-Center: numero verde 800.226.372  
(da Milano e provincia)  
E-mail: [contact@mi.camcom.it](mailto:contact@mi.camcom.it)

## **CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA**

Piazza Cambiaghi, 9 – 20900 Monza Brianza  
Tel. 039/28071 (centralino)  
Fax: 039/2807508  
Internet: [www.mb.camcom.it](http://www.mb.camcom.it)  
PEC: [protocollo.cciaa@mb.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo.cciaa@mb.legalmail.camcom.it)  
Call-Center: 800.177.722 per chi chiama da Monza e Provincia -  
Numero telefonia fissa nazionale da fuori Provincia o da cellulare 039/2807520  
E-mail: [telemaco.monza@mb.camcom.it](mailto:telemaco.monza@mb.camcom.it)  
E-mail: [attivitaregolate@mb.camcom.it](mailto:attivitaregolate@mb.camcom.it)  
E-mail: [artigianato@mb.camcom.it](mailto:artigianato@mb.camcom.it)

## **CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA**

Via Mentana, 27 – 27100 Pavia  
Tel. 0382/3931 (centralino) – 0382/393393  
Fax: 0382/393203  
Internet: [www.pv.camcom.it](http://www.pv.camcom.it)  
PEC: [pavia@pv.legalmail.camcom.it](mailto:pavia@pv.legalmail.camcom.it)  
Call-Center: 800.098.520  
E-mail: [registro.imprese@pv.camcom.it](mailto:registro.imprese@pv.camcom.it)

## **CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO**

Via G. Piazzi, 23 – 23100 Sondrio  
Tel. 0342/527111 - Fax 0342/527202  
Internet: [www.so.camcom.gov.it](http://www.so.camcom.gov.it)  
PEC: [cciaa@so.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@so.legalmail.camcom.it)  
Call-Center: 199.502.010  
E-mail: [registro.imprese@so.camcom.it](mailto:registro.imprese@so.camcom.it)

## **CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE**

P.zza Monte Grappa, 5 – 21100 Varese  
Tel. 0332/295111 (centralino) – Fax 0332/282158  
Internet: [www.va.camcom.it](http://www.va.camcom.it)  
PEC: [protocollo.va@va.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo.va@va.legalmail.camcom.it)  
Contact Center 02/85152031  
E-mail: [contact@va.camcom.it](mailto:contact@va.camcom.it)



## INDICE

|                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Campo di applicazione.....</b>                                                                                                     | <b>7</b>  |
| Normativa di riferimento .....                                                                                                        | 7         |
| Definizioni.....                                                                                                                      | 7         |
| Attività soggette alla disciplina delle imprese di pulizie.....                                                                       | 7         |
| Informazioni aggiuntive .....                                                                                                         | 8         |
| <b>Impresa in un giorno .....</b>                                                                                                     | <b>11</b> |
| Inizio dell'attività .....                                                                                                            | 11        |
| Casi particolari di inizio dell'attività.....                                                                                         | 12        |
| Associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato .....                                                                      | 12        |
| Trasferimento sede da altra provincia.....                                                                                            | 12        |
| Trasferimento dell'azienda .....                                                                                                      | 12        |
| Sospensione dell'attività.....                                                                                                        | 13        |
| Apertura di unità locale .....                                                                                                        | 14        |
| <b>Requisiti per l'esercizio dell'attività.....</b>                                                                                   | <b>15</b> |
| Requisiti di capacità economico finanziaria .....                                                                                     | 15        |
| Requisiti tecnico-professionali.....                                                                                                  | 15        |
| Titoli e qualifiche professionali acquisiti all'estero .....                                                                          | 17        |
| Requisiti morali .....                                                                                                                | 17        |
| Antimafia .....                                                                                                                       | 17        |
| Soggetti.....                                                                                                                         | 18        |
| Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia .....                                                                         | 20        |
| Requisiti di onorabilità .....                                                                                                        | 21        |
| Avvertenze - requisiti di onorabilità .....                                                                                           | 22        |
| <b>Preposto alla gestione tecnica.....</b>                                                                                            | <b>25</b> |
| Nomina del preposto alla gestione tecnica .....                                                                                       | 25        |
| Nomina (aggiunta) di ulteriore preposto.....                                                                                          | 25        |
| Cessazione e sostituzione immediata dell'unico preposto.....                                                                          | 26        |
| Cessazione dell'unico preposto .....                                                                                                  | 26        |
| Decesso dell'unico preposto (solo nel caso di esercizio dell'attività di<br>disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione) ..... | 26        |
| <b>Fasce di classificazione.....</b>                                                                                                  | <b>29</b> |
| Premesse .....                                                                                                                        | 29        |
| Requisiti economico-finanziari per l'iscrizione nella fascia.....                                                                     | 29        |
| Subentro di attività (fusione, successione, ecc.) .....                                                                               | 31        |

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Variazione negativa.....                                                                            | 32        |
| <b>Modulistica.....</b>                                                                             | <b>33</b> |
| <b>Modulistica / costi amministrativi.....</b>                                                      | <b>35</b> |
| <b>Livelli di specializzazione dei principali contratti collettivi nazionali<br/>di lavoro.....</b> | <b>39</b> |

## CAMPO DI APPLICAZIONE

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge del 25 gennaio 1994, n. 82 “Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”;
- D.M. 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione della Legge n. 82 del 25 gennaio 1994”;
- D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 - Articolo 7 “Imprese di pulizia” e Articolo 8 “Sospensione, cancellazione e iscrizione delle imprese di pulizia”;
- D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 – Articolo 10 “Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Articolo 19 “Segnalazione certificata di inizio attività”.

### DEFINIZIONI

Ai fini del presente Prontuario si intendono per:

- a) “SCIA modulistica regionale unificata”, la modulistica approvata con Decreto del Direttore Generale Semplificazione e digitalizzazione, pubblicata sul BURL della Regione Lombardia n. 12 del 22 marzo 2011;
- b) “applicativo Comunica”, i programmi informatici (ad esempio Starweb) finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’Ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;
- c) “imprese di pulizia”, le imprese che svolgono una o più delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
- d) “verifiche”, indicazione delle amministrazioni pubbliche presso le quali vengono effettuati, di norma e in via prevalente, i controlli da parte dei competenti uffici di ogni Camera di commercio relativamente alla veridicità dei requisiti autodichiarati nella modulistica prevista nel presente Prontuario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 L. 241/90 e dal D.P.R. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (in particolare dagli articoli 46, 47, 71, 75 e 76).

### ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELLE IMPRESE DI PULIZIE

Si intendono, per imprese di pulizie, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:

- **pulizia:** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni

atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

- **disinfezione:** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- **disinfestazione:** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
- **derattizzazione:** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
- **sanificazione:** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atte a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Non rientrano nell'attività d'impresa di pulizia le seguenti attività:

- pulizia di caminetti;
- l'espurgo dei pozzi neri;
- la sterilizzazione di terreni ed ambienti;
- la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;
- la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d'acqua, sentieri;
- l'attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici;
- servizi di nettezza urbana, gestione dei rifiuti urbani e pulizia di strade ed aree pubbliche<sup>1</sup>.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano aprire

---

<sup>1</sup> Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 146120 del 20 ottobre 2010.



sedì o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di impresa di pulizie, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.



## IMPRESA IN UN GIORNO

### INIZIO DELL'ATTIVITÀ<sup>2</sup>

Le imprese di pulizie devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle imprese nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede legale utilizzando la Comunicazione unica.

L'adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica due modelli: il **"Modello – Requisiti/82L"** ed eventuale "SCIA modulistica regionale unificata". Entrambi i modelli vanno presentati al Registro delle imprese che provvede a trasmetterli al SUAP.

La data di inizio attività, la data di sottoscrizione del **"Modello –Requisiti/82L"** e la data di sottoscrizione dell'eventuale "SCIA modulistica regionale unificata" devono coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica, la quale, a sua volta e di norma, corrisponde con la data del protocollo automatico della ricevuta della Comunicazione unica<sup>3</sup>.

Si richiama l'attenzione alla corretta protocollazione della Comunicazione unica, che nel caso di presentazione telematica avviene automaticamente, con rilascio della ricevuta che costituisce titolo per l'avvio dell'attività. La ricevuta è inviata alla casella pec dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica. Se il sistema informatico del Registro delle imprese non provvede al rilascio della ricevuta di protocollazione, notifica immediatamente un avviso alla casella pec dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente di mancata protocollazione automatica della Comunicazione unica con indicazione dei relativi motivi; in questo caso si consiglia di prendere tempestivamente contatto con i competenti uffici (vedasi elenco contatti) in quanto la pratica arrivata in Camera di commercio potrebbe essere priva dei requisiti fondamentali per la procedibilità della stessa.

La modulistica prevista nel presente Prontuario contiene le dichiarazioni sostitutive necessarie alla dimostrazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività senza allegazione di altra documentazione.

<sup>2</sup> Art. 19 della legge 241/90 e art. 25, 3° comma, del D.Lgs. 59/2010.

<sup>3</sup> A tal fine si ricorda che per ottenere la protocollazione nella giornata di spedizione è necessario trasmettere la Comunicazione unica che contiene una SCIA da lunedì a venerdì lavorativi in orario d'ufficio (dalle ore 8:00 alle ore 18:00 tenendo altresì conto dei tempi per l'operazione di trasmissione del proprio Web Browser), ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 D.P.R. 581/95, dell'art. 2 D.M. 20 gennaio 2004 e dell'art. 12 D.P.C.M. 6 maggio 2009. In tale caso i sessanta giorni per la definizione del procedimento decorrono, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.M. 10 novembre 2011, dalla data di rilascio della ricevuta della Comunicazione unica.

## CASI PARTICOLARI DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ<sup>4</sup>

### Associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato

Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti a carattere privato che iniziano le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione sono tenuti a presentare la richiesta di iscrizione al Registro delle imprese con le modalità indicate nel paragrafo “IMPRESA IN UN GIORNO – INIZIO DELL'ATTIVITÀ”. In tale caso l'iscrizione dovrà riguardare i soli aspetti connessi alle attività sopra indicate<sup>5</sup>.

### Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative alle attività di imprese di pulizie hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare il “**Modello – Requisiti/82L**” per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica ed eventualmente la “SCIA modulistica regionale unificata”.

Per le imprese che esercitano attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione l'attività trasferita deve essere la medesima e non ci devono essere stati cambiamenti nella persona del preposto alla gestione tecnica. Per le imprese che esercitano attività di pulizia e/o disinfezione (per le quali non è prevista la figura del preposto alla gestione tecnica) è sufficiente che l'attività trasferita sia la medesima.

Se il trasferimento riguarda una sede operativa la Comunicazione unica deve contenere eventualmente la “SCIA modulistica regionale unificata”.

### Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda;

---

<sup>4</sup> La seguente modulistica “**Modello - Requisiti/82L**”, “**Modello - Requisiti/82L – (foglio aggiunto)**”, “**Modello Rt - Requisiti/82L**”, “**Ono/82L**”, “**Intercalare Antimafia/L**”, “**Intercalare Antimafia PG/L**”, “**Mf/82L**”, “**Att/82L**” e “**Reg/82L**” allegati ad una pratica telematica devono essere individuati con il codice documento “**C22**”. Nei casi in cui si utilizzino solo gli usuali modelli Registro imprese / r.e.a., per consentire l'immediata tracciabilità della pratica, all'istanza si allega un foglio (file) in bianco, denominato “pulizie”, cui si assegna il codice documento “**C22**” (questa avvertenza operativa viene richiesta da Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia e Varese).

<sup>5</sup> Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 214354 del 14 novembre 2011.

- fusione, scissione e incorporazione;
- trasformazione eterogenea;
- Sospensione dell'attività

se prosegue la stessa attività dell'impresa conferente deve presentare nel momento dell'avvio dell'attività una propria segnalazione certificata di inizio attività<sup>6</sup> che si assolve allegando alla Comunicazione unica la seguente modulistica: il “**Modello – Requisiti/82L**” ed eventuale “SCIA modulistica regionale unificata”. Entrambi i modelli vanno presentati telematicamente al Registro delle imprese che provvede a trasmetterli al SUAP.

### Sospensione dell'attività

L'impresa che sospende l'attività presenta l'istanza con Comunicazione unica al Registro delle imprese presentando gli usuali modelli di iscrizione tramite l'applicativo Comunica con compilazione della cessazione del preposto alla gestione tecnica e con indicazione del periodo di sospensione dell'attività. Si rappresenta che il termine minimo di sospensione dell'attività è di 30 giorni (non devono essere comunicate sospensioni di brevi periodi come quelle per ferie o per lutto), mentre il termine massimo è di 12 mesi; la denuncia di sospensione di durata superiore ai 12 mesi deve essere adeguatamente motivata. A seguito della comunicazione di sospensione dell'attività il registro imprese procederà sulla posizione dell'impresa interessata alla eliminazione della/e connessa/e abilitazione/i<sup>7</sup>.

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività, quando riprenda l'attività deve presentare una propria segnalazione certificata di inizio attività che si assolve allegando alla Comunicazione unica la seguente modulistica: il “**Modello – Requisiti/82L**” ed eventuale “SCIA modulistica regionale unificata”. Entrambi i modelli vanno presentati telematicamente al Registro delle imprese che provvede a trasmetterli al SUAP. Con tale comunicazione il Registro delle imprese procederà all'inserimento sulla posizione dell'impresa della/e abilitazione/i connesse al possesso dei requisiti di legge nonché, ove previsto, anche dei requisiti tecnico professionali in capo al nominato responsabile tecnico.

La sospensione determinata per ragioni disciplinari/cautelari segue le specifiche procedure previste dall'art. 5 del decreto ministeriale 274/97.

<sup>6</sup> Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 56370 del 5 aprile 2013.

<sup>7</sup> Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 184831 del 22 ottobre 2014.

## **Apertura di Unità locale**

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività, deve presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni tramite l'applicativo Comunica con allegata eventuale "SCIA modulistica regionale unificata".

## REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

### REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

(verifiche: Registro informatico tenuto dall'Ufficio Protesti della Camera di commercio, INPS, INAIL, Direzioni Provinciali del Lavoro)

I requisiti di capacità economica finanziaria si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

- a) assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996 n. 108, ovvero dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori;
- b) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge di tutti gli addetti compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
- c) regolare applicazione dei contratti collettivi di settore qualora l'impresa occupi personale dipendente;
- d) esistenza di rapporti con il sistema bancario (titolarità di almeno di un c/c bancario, postale o *on-line*).

### REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

Il preposto alla gestione tecnica di un'impresa che eserciti l'attività di **disinfestazione**, **derattizzazione** e/o **sanificazione** deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

**a) titolo di studio (requisiti esclusivamente culturali)**

(verifiche: Università, Istituti scolastici, Centri di formazione professionale)

- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività;
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.

E' necessario che il corso di studi specifico abbia previsto almeno un corso biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Circolare del Ministero dell'industria (ora Ministero dello Sviluppo Economico) n. 3428/c del 25 novembre 1997.

## **b) assolvimento dell'obbligo scolastico ed acquisizione di esperienza professionale (requisiti misti)**

*(verifiche assolvimento obbligo scolastico: Istituti scolastici; verifiche esperienza professionale: Archivio nazionale del Registro delle imprese, Centri per l'impiego, INPS, INAIL, Direzioni Provinciali del Lavoro)*

I nati prima del 1952 per provare l'assolvimento dell'obbligo scolastico devono dimostrare la frequenza della scuola dell'obbligo per 5 anni, i nati dal 1952 la frequenza della scuola dell'obbligo per 8 anni; i nati dal 1985 al 1989 se dimostrano la frequenza della scuola dell'obbligo per 9 anni.

Per l'esperienza lavorativa si richiede un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni in qualità di:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale;
- dipendente operaio qualificato, inclusa formazione lavoro con conseguimento della qualifica d'uscita; escluso apprendistato (la tabella dei livelli di specializzazione dei principali CC.NN.LL., non esaustiva e passibile di aggiornamenti, è riportata in calce alla guida);
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale, **questa figura è idonea solo nel caso in cui il contratto di associazione in partecipazione sia stato stipulato in data anteriore al 25/06/2015 oppure sia ancora in atto alla data del 25/06/2015 e, comunque, in entrambi i casi non oltre la cessazione del contratto in essere il quale non potrà più essere prorogato<sup>9</sup>;**
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale)<sup>10</sup>;

<sup>9</sup> L'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ha innovato la nozione di associazione in partecipazione con modifica del 2° comma dell'art. 2549 codice civile stabilendo che se l'associato è una persona fisica il suo apporto "non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro". Dunque in base alla nuova disciplina dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore della riforma, sono vietati i contratti di associazione in partecipazione nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, mentre quelli già in essere rimangono in vigore fino alla loro cessazione. La norma fa riferimento solo alle persone fisiche, quindi continuano ad avere efficacia le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro laddove l'associato è rappresentato da un soggetto societario. Infine, i contratti di associazione in partecipazione in atto alla data del 25/06/2015, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione e pertanto non potranno essere prorogati (Approfondimento Fondazione Studi consulenti del Lavoro – Consiglio Nazionale dell'Ordine – numero 13/2015).

<sup>10</sup> Dal 25 giugno 2015 il contratto di somministrazione di lavoro è regolamentato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che abroga le precedenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 276/2003. Si ricorda che il contratto di somministrazione di manodopera (già interinale) a tempo indeterminato era stato introdotto dall'art. 20 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, disposizione in vigore dal 24 ottobre 2003. Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 non era possibile sottoscrivere contratti di somministrazione a tempo indeterminato (Art. 2, comma 143, L. 23 dicembre 2009, n. 191).



- prestatore di lavoro intermittente<sup>11</sup>;

Si avvisa che la valutazione circa la maturazione del requisito dell'esperienza professionale in capo ad altre figure, diverse da quelle sopra indicate al punto b), che possono operare all'interno e/o per conto dell'impresa, è rimessa in capo ai competenti uffici camerali i quali in base a comprovata documentazione potranno esaminare il contenuto ai fini dell'eventuale riconoscimento del requisito dichiarato.

### **c) caso particolare**

*(verifiche: Archivio nazionale del Registro delle imprese)*

Soggetto in possesso dei requisiti già accertati dalla Camera di commercio o dalla Commissione provinciale dell'artigianato, se iscritto nel Registro delle imprese.

## **TITOLI E QUALIFICHE PROFESSIONALI ACQUISITI ALL'ESTERO**

I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titoli e qualifiche professionali conseguite all'estero e che intendono svolgere un'attività lavorativa in Italia devono previamente attivare la procedura di riconoscimento del titolo o della qualifica in questione presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione VI – Servizi e Professioni - Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma.

### **Attività di pulizie e disinfezione**

L'esercizio di attività di pulizia e/o disinfezione non richiede l'indicazione di un preposto alla gestione tecnica, né il possesso di requisiti professionali.

## **REQUISITI MORALI**

### **Antimafia**

*(verifiche: controllo antimafia effettuato con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia – ove ha sede la Camera di commercio richiedente la comunicazione antimafia o la verifica dell'autocertificazione)*

Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione

<sup>11</sup> Dal 25 giugno 2015 il contratto di lavoro intermittente è regolamentato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che abroga le precedenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 276/2003. Si ricorda che tale figura è valutabile solo nel caso non sia richiesto un periodo di lavoro continuativo. Dal 1° gennaio 2008 non è stato possibile sottoscrivere contratti di lavoro intermittente, se non nel settore turistico. Dal 25 giugno 2008 questa figura contrattuale è stata estesa a tutti i settori.

antimafia”, di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell’ampliamento dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia.

## Soggetti

In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui **all’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011**, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti (elencati nell’articolo 85 del Codice antimafia):

1. **imprese individuali**: il titolare e il direttore tecnico<sup>12</sup>, ove previsto;
2. **società in nome collettivo**: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico<sup>12</sup> nonché i componenti dell’organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti;
3. **società in accomandita semplice**: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico<sup>12</sup> nonché i componenti dell’organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti;
4. **società di capitali di ogni tipo, anche consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna** (articolo 2612 codice civile):
  - 4.1) il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione, il direttore tecnico<sup>12</sup>, ove previsto;
  - 4.2) il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro<sup>13</sup>, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
  - 4.3) tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall’articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti

12 Per direttore tecnico si intende la figura espressamente prevista nel Regolamento degli appalti pubblici di cui all’art. 87 del D.P.R. n. 207/2010 quale “organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori”; tale figura è necessaria al fine di ottenere il conseguimento dell’attestazione S.O.A. per partecipare agli appalti pubblici.

13 Nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiori a 4, per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001); nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;

4.4) a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%;

b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%;

c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

5. **associazioni, anche prive di personalità giuridica:** i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico<sup>12</sup>, ove previsto;

6. **società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile):** i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico<sup>12</sup>, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti;

7. **società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:** i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;

8. **G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico):** i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate<sup>14</sup>, il direttore tecnico<sup>12</sup>, ove previsto.

E' opportuno segnalare che il requisito morale dell'antimafia deve sussistere anche in capo ad ulteriori soggetti, anche se non sono espressamente elencati nell'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto potrebbero essere comunque potenzialmente in grado di impegnare la società all'esterno o di influenzare le scelte della società

<sup>14</sup> I G.E.I.E. sono equiparati, ai fini del controllo, ai consorzi di cui all'art. 2602 codice civile.

partecipata, in particolare:

- gli institori, i procuratori generali e speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, tali da potersi ritenere analoghi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, sia pure eventualmente per una serie determinata di atti<sup>15</sup>;
- nei casi in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona giuridica il requisito deve essere posseduto anche in capo ai seguenti soggetti:
  - i legali rappresentanti ed eventuali altri componenti l'organo amministrativo,
  - gli institori e i procuratori,
  - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;
  - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiori a quattro<sup>13</sup>, ovvero il socio in caso di società con socio unico.

### **Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia**

L'attestazione della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 - **c.d. comunicazione antimafia** - può essere sostituita da **un'autocertificazione resa da ciascun soggetto interessato** (persona fisica).

Invece, se il soggetto interessato è una **persona giuridica** l'autocertificazione dovrà essere resa dal legale rappresentante della persona giuridica stessa il quale produce la **dichiarazione sostitutiva di iscrizione della società alla Camera di commercio** con indicazione dei nominativi dei componenti dell'organo amministrativo, del collegio sindacale, dell'organismo di vigilanza, dei procuratori, degli institori, del socio di maggioranza e del socio unico i quali dovranno essere, a loro volta, in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 67 del Codice Antimafia con eventuale controllo d'ufficio da parte del competente registro delle imprese. Infine, se la persona giuridica ha sede legale in un Paese UE, la società interessata

---

<sup>15</sup> Vedasi sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 23 del 16 ottobre 2013 – in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla corrispondente Camera di commercio in lingua italiana della società straniera; mentre se la sede legale è in un Paese extra UE dovrà essere prodotta la copia del certificato dell'ente estero preposto per la tenuta del registro delle imprese (per le modalità e forma della certificazione vedasi le indicazioni contenute nel Prontuario REA Lombardo).

Pertanto, il titolare di impresa individuale e il legale rappresentante dichiarano nel **Modello – Requisiti/82L (Scia)** che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice antimafia; analogamente ogni altro (eventuale) amministratore di società di capitali e di cooperative, di società in nome collettivo, di società in accomandita semplice o per azioni, gli institori e i procuratori rendono tale dichiarazione nel modello **Ono/82L**.

Poi, il titolare e il legale rappresentante elencano nel Modello – Requisiti/82L (Scia) gli eventuali nominativi di tutti i restanti soggetti, sia persone fisiche e sia persone giuridiche (ad esclusione degli amministratori già tenuti alla compilazione del modello Ono/82L) che, in base alla forma giuridica dell'impresa/ente, ricoprono gli incarichi sopra elencati e che quindi devono essere in possesso dei prescritti requisiti antimafia.

Infine, ogni **persona fisica**, diversa dal titolare / legale rappresentante / amministratore (es. sindaco, ecc.), è tenuta a compilare e sottoscrivere il modello di autocertificazione **Intercalare Antimafia/L** che deve essere allegato al Modello – Requisiti/82L (Scia) e identificato con lo stesso codice documento; mentre nel caso in cui il soggetto che debba autocertificare il possesso del requisito morale dell'antimafia sia una **persona giuridica** (es. socio unico, socio di maggioranza) il legale rappresentante di quest'ultima è tenuto alla sola compilazione del modello **Intercalare Antimafia PG/L** il quale sarà sempre allegato al Modello – Requisiti/82L (Scia) ed identificato con lo stesso codice documento.

## Requisiti di onorabilità

*(verifiche: casellario giudiziale, casellario dei carichi pendenti, anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Questura)*

Il titolare di impresa individuale e l'istitutore o il direttore preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, tutti i soci di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari di s.a.s. o di s.a.p.a., tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative, devono possedere i requisiti di onorabilità, pertanto nei loro confronti:

- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non

siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica<sup>16</sup> (delitti: dall'art. 453 all'art. 498 c.p.; contravvenzioni: dall'art. 692 all'art. 694 c.p.) o il patrimonio (delitti: dall'art. 624 all'art. 649 c.p.; contravvenzioni: dall'art. 705 all'art. 713 c.p.), o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare;

- non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia)<sup>17</sup>, e della legge 13 settembre 1982 n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis del codice penale (illecita concorrenza con minaccia o violenza);
- non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

## AVVERTENZE - REQUISITI DI ONORABILITÀ

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.

La sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), **c.d. patteggiamento**, è equiparabile, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Tuttavia se per la sentenza in questione, divenuta irrevocabile, è già trascorso il termine previsto dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p. per l'estinzione del reato (*"il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando*

<sup>16</sup> Il reato di **emissione di assegno senza provvista** o c.d. emissione di assegni a vuoto (art. 2 Legge n. 386/1990) viene classificato come delitto contro la fede pubblica (vedasi circolari del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 3129/C del 2 febbraio 1987 e n. 3329/C del 4 marzo 1994) ed è stato depenalizzato dall'art. 29 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Coloro i quali fossero incorsi nella condanna prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 507/1999 devono richiedere al Giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca, laddove ne ricorrano le condizioni, che dichiarino cessati gli effetti penali perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La presentazione dell'istanza di revoca della condanna in questione ai sensi dell'art. 673 c.p.p. "Revoca della sentenza per abolizione del reato" è inidonea alla rimozione degli effetti penali della condanna.

<sup>17</sup> A decorrere dal 13 ottobre 2011 la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la Legge 31 maggio 1965, n. 575, espressamente previste nell'articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge n. 82/1994, sono state abrogate e sostituite dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, in particolare i richiami alle citate leggi si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 159/2011.

*la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole")* la sentenza di condanna definitiva ai sensi dell'art. 444 c.p.p. perde la propria valenza negativa ed ogni effetto penale che ad essa consegue.

L'estinzione del reato per decorrenza dei termini è applicabile pure ai **decreti penali di condanna**, anche se questi sono divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 che ha modificato il 5° comma dell'articolo 460 c.p.p. in base al quale, nel caso di condanna inflitta con decreto penale divenuto esecutivo, *"il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole"*.

Si ricorda infine che la **condanna a pena condizionalmente sospesa** (art. 163 c.p.) ha valenza impeditiva e ostativa al riconoscimento del possesso dei requisiti di onorabilità, così come rimangono gli effetti interdittivi anche se è stato concesso il **beneficio della non menzione**.





## PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA

(solo per le imprese di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione)

### NOMINA DEL PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA

(verifiche: Archivio nazionale del Registro delle imprese, Centri per l'impiego, INPS, Direzioni Provinciali del Lavoro)

L'impresa di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione che presenta la segnalazione certificata di inizio dell'attività, utilizzando il “**Modello - Requisiti/82L**”, deve dimostrare il possesso dei “requisiti di capacità tecnica e organizzativa”, che si intendono acquisiti con l'individuazione del preposto alla gestione tecnica.

Il preposto alla gestione tecnica può essere nominato per più imprese, fatta eccezione per le imprese artigiane, e deve rispettare un “*rapporto di immedesimazione*” con l'impresa che si individua in una delle seguenti figure:

- titolare;
- amministratore;
- socio;
- institore;
- dipendente;
- collaboratore familiare;
- associato in partecipazione (figura residuale da valutare secondo le indicazioni riportate nel paragrafo “Requisiti tecnico professionali”);
- procuratore, con procura relativa all'esercizio dell'attività di impresa di pulizie;
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale).

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

**N.B.:** per le imprese artigiane il preposto alla gestione tecnica deve necessariamente essere o il titolare dell'impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accomandatario di s.a.s.

### NOMINA (AGGIUNTA) DI ULTERIORE PREPOSTO

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa (solo nel caso di esercizio dell'attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione) comunica la nomina di un ulteriore preposto alla gestione tecnica per la medesima attività entro il termine di

trenta giorni dal verificarsi dell'evento utilizzando l'applicativo Comunica unitamente al **"Modello Rt – Requisiti/82L"**.

## **CESSAZIONE E SOSTITUZIONE IMMEDIATA DELL'UNICO PREPOSTO**

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa (solo nel caso di esercizio dell'attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione) comunica la sostituzione dell'unico preposto alla gestione tecnica, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento, utilizzando l'applicativo Comunica per la cessazione del precedente preposto e per la nomina del nuovo allegando il **"Modello Rt – Requisiti/82L"**.

## **CESSAZIONE DELL'UNICO PREPOSTO**

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa (solo nel caso di esercizio dell'attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione) comunica la cessazione dell'unico preposto alla gestione tecnica entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento e contestualmente comunica la sospensione dell'attività al Registro delle imprese.

Per le modalità di sospensione dell'attività vedasi apposito paragrafo del presente Prontuario denominato "Sospensione dell'attività".

## **DECESSO DELL'UNICO PREPOSTO (SOLO NEL CASO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E/O SANIFICAZIONE)**

### **a) impresa individuale (non artigiana) nella quale il titolare è anche il preposto alla gestione tecnica**

Nel caso deceda il titolare che sia anche preposto alla gestione tecnica dell'impresa individuale il Registro delle imprese procede alla cancellazione dell'impresa individuale per decesso o d'ufficio, se ha notizia dell'evento, oppure su domanda degli eredi. L'erede, accettata l'eredità, il giorno in cui inizia l'attività provvede alla propria iscrizione nel Registro delle imprese con le modalità indicate nel paragrafo "IMPRESA IN UN GIORNO – INIZIO DELL'ATTIVITÀ".

### **b) impresa individuale artigiana nella quale il titolare è anche preposto alla gestione tecnica**

In caso di morte<sup>18</sup> dell'imprenditore artigiano che sia anche in possesso dei requisiti

---

<sup>18</sup> Analogamente anche nel caso di invalidità e d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione.

tecnico-professionali di cui all'articolo 2 del D.M. 274/1997, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane anche in mancanza dei requisiti di artigianalità<sup>19</sup>, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore deceduto, purché il soggetto che chiede la prosecuzione dell'attività sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali ovvero nomini un responsabile tecnico in possesso di tali requisiti per l'esercizio dell'attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione.

**c) impresa individuale nella quale il titolare non è preposto alla gestione tecnica e società: cessazione per decesso dell'unico responsabile tecnico**

Vedasi istruzioni contenute nel paragrafo rubricato *“Cessazione dell'unico preposto”*.

---

<sup>19</sup> Articoli 2 e 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443.



## FASCE DI CLASSIFICAZIONE

### PREMESSE

Trascorsi almeno due anni dall'inizio dell'attività le imprese di pulizia, regolarmente iscritte al Registro delle imprese, possono essere ammesse a partecipare, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi (appalti pubblici).

A tal fine devono risultare iscritte, su domanda, nel Registro delle imprese, in una delle seguenti fasce di classificazione, presentando il modello **MF/82L**, disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di commercio della Lombardia:

|                  |         |                |
|------------------|---------|----------------|
| fascia <b>a)</b> | fino a  | € 51.646,00    |
| fascia <b>b)</b> | fino a  | € 206.583,00   |
| fascia <b>c)</b> | fino a  | € 361.520,00   |
| fascia <b>d)</b> | fino a  | € 516.457,00   |
| fascia <b>e)</b> | fino a  | € 1.032.914,00 |
| fascia <b>f)</b> | fino a  | € 2.065.828,00 |
| fascia <b>g)</b> | fino a  | € 4.131.655,00 |
| fascia <b>h)</b> | fino a  | € 6.197.483,00 |
| fascia <b>i)</b> | fino a  | € 8.263.310,00 |
| fascia <b>l)</b> | oltre a | € 8.263.310,00 |

### REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI PER L'ISCRIZIONE NELLA FASCIA

L'iscrizione in una specifica fascia di classificazione avviene sulla base del volume di affari, al netto dell'I.V.A., realizzato dall'impresa mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività (comunque non inferiore a due anni): la fascia di classificazione da richiedere è quella immediatamente superiore a quella comprendente il predetto importo medio.

Nel caso di iscrizione nella prima fascia l'importo medio deve essere almeno di € 30.987,00.

I requisiti da dimostrare sono i seguenti:

- **elenco dei servizi<sup>20</sup>:**

<sup>20</sup> Il periodo di riferimento coincide con gli ultimi tre anni. Se l'impresa è in attività da meno di tre anni, il periodo può essere anche inferiore, ma deve comunque essere di almeno due anni.

Il periodo di riferimento deve essere commisurato all'esercizio sociale, per le imprese tenute al deposito del bilancio, ed all'anno fiscale per le altre tipologie di imprese, e che il volume d'affari maturato nel settore dovrà conseguentemente desumersi dai bilanci dell'impresa, nel caso di impresa societaria tenuta al relativo deposito, e dalle dichiarazioni fiscali per le altre tipologie di imprese. Pertanto la domanda di inserimento nella fascia di classificazione potrà essere presentata:

- almeno un servizio di importo complessivo non inferiore al 40%;
- ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%;
- ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60%;

**N.B.:** le suddette percentuali devono essere calcolate facendo riferimento all'importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede l'iscrizione. Per l'inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all'importo massimo della fascia stessa (€ 51.646,00).

Nella tabella sottostante, si propone il calcolo delle percentuali dei servizi eseguiti per ciascuna fascia (*arrotondato all'unità di euro*)

| Fascia di classificazione | 1 servizio (Euro) | 2 servizi (totale Euro) | 3 servizi (totale Euro) |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Fascia a)</b>          | 12.395,00         | 15.493,00               | 18.592,00               |
| <b>Fascia b)</b>          | 20.658,00         | 25.823,00               | 30.988,00               |
| <b>Fascia c)</b>          | 82.633,00         | 103.291,00              | 123.950,00              |
| <b>Fascia d)</b>          | 144.608,00        | 180.760,00              | 216.912,00              |
| <b>Fascia e)</b>          | 206.583,00        | 258.227,00              | 309.874,00              |
| <b>Fascia f)</b>          | 413.166,00        | 516.457,00              | 619.748,00              |
| <b>Fascia g)</b>          | 826.331,00        | 1.032.914,00            | 1.239.497,00            |
| <b>Fascia h)</b>          | 1.652.662,00      | 2.065.828,00            | 2.478.993,00            |
| <b>Fascia i)</b>          | 2.478.993,00      | 3.098.741,00            | 3.718.490,00            |
| <b>Fascia l)</b>          | 3.305.324,00      | 4.131.655,00            | 4.957.986,00            |

Si precisa che i suddetti importi possono essere riferiti anche a contratti pluriennali: pertanto il contratto può riguardare anche l'intero periodo di riferimento e quindi scontare servizi per importo annuale frazionato.

#### • **costo complessivo lordo per il personale dipendente**

Per ogni anno del periodo di riferimento<sup>21</sup> l'impresa deve aver sopportato un costo complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40% dei costi totali, ovvero al 60% dei costi totali se l'attività è esclusivamente quella di pulizia e disinfezione;

Non potendo dimostrare le suddette percentuali è possibile allegare gli attestati INPS e INAIL comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli addetti dell'impresa (es. titolare, familiari, collaboratori, soci prestatori d'opera, dipendenti).

- per le imprese tenute al deposito di bilancio (società di capitali e cooperative) successivamente al deposito del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale compreso nel "periodo di riferimento";

- per le altre tipologie di imprese sottratte all'obbligo di deposito del bilancio (impresa individuale, società di persone, ecc) successivamente alla scadenza di legge per gli adempimenti fiscali. Il titolare o il legale rappresentante dovrà autocertificare la quota del volume d'affari pertinente all'attività in questione e allegare le ricevute di presentazione unitamente alle copie delle dichiarazioni annuali dei redditi ed IVA per i periodi previsti. (Parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 4-10-2010).

<sup>21</sup> Il periodo di riferimento coincide con quello indicato nella nota precedente.

- **rapporti con il sistema bancario**

È necessario comprovare tale requisito con apposite dichiarazioni bancarie o postali riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

- **libri paga e matricola**

È necessario presentare copia dei libri paga e matricola. In alternativa è possibile presentare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento<sup>22</sup>.

- **elenco dei servizi**

È necessario presentare un elenco di tutti i servizi prestati dall'impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo (utilizzando il modello **Mf/82L** disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di commercio della Lombardia).

- **elenco dei contratti**

È necessario presentare un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda utilizzando il modello **Mf/82L** disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di commercio della Lombardia.

- **attestazione dei committenti**

È necessario presentare le attestazioni dei committenti dei servizi prestati<sup>23</sup> utilizzando il modello **Att/82L**, disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di commercio della Lombardia.

## **SUBENTRO DI ATTIVITÀ (FUSIONE, SUCCESSIONE, ECC.)**

Nei casi di subentro nell'attività (es. imprenditore individuale succeduto nell'attività a seguito del decesso del precedente titolare, fusione per incorporazione, ecc.) è possibile fare ricorso, ai fini dell'iscrizione nelle fasce di classificazione, anche al fatturato dell'impresa cessata, a condizione che sia verificabile la continuità delle relative attività. L'impresa cessionaria deve inoltre dimostrare che dalla successione aziendale è effettivamente derivata una variazione del volume di affari. In particolare il cessionario dovrà dimostrare il diritto a acquisire o variare la fascia di classificazione già assegnata all'impresa cedente evidenziando il compendio dei servizi effettivamente svolti relativamente allo specifico settore di attività negli ultimi tre anni, o diverso periodo previsto dalle legge. Il compendio sarà composto dall'originario complesso aziendale e da quello acquisito.

<sup>22</sup> Il periodo di riferimento coincide con quello indicato nella nota precedente.

<sup>23</sup> I servizi per cui si deve allegare l'attestazione sono tutti quelli indicati nel paragrafo "elenco dei servizi" descritto in questa pagina.

## **VARIAZIONE NEGATIVA**

Qualora successivamente si verificano i presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle imprese la relativa denuncia di variazione, utilizzando il modello **Mf/82L**, disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di commercio della Lombardia corredato della documentazione prevista (è necessario presentare dichiarazioni bancarie o postali riferite agli affidamenti effettivamente accordati, copia dei libri paga e matricola o, in alternativa, è possibile presentare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento. È necessario presentare, inoltre, le attestazioni dei committenti dei servizi prestati utilizzando il modello **Att/82L**).

Il termine per comunicare la variazione negativa della fascia è di un anno dal suo verificarsi. E' invece facoltativa la comunicazione della sussistenza dei presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia superiore.



## MODULISTICA<sup>4</sup>

Tutta la modulistica unificata predisposta per l'attività delle imprese del settore, di seguito indicata, è disponibile sui siti internet delle Camere di commercio della Lombardia:

- **Modello – Requisiti/82L:** segnalazione certificata di inizio attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione e dichiarazione del possesso dei requisiti;
- **Modello - Requisiti/82L (foglio aggiunto):** modello per integrare la segnalazione certificata sostitutiva di atto notorio e/o di certificazione relativamente al requisito professionale, se non sia sufficiente lo spazio previsto dal **Modello – Requisiti/82L** (da utilizzare solo nel caso di attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione);
- **Modello Rt - Requisiti/82L:** modello per la nomina/aggiunta/ sostituzione di preposto alla gestione tecnica (da utilizzare solo nel caso di attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione);
- **Ono/82L:** modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito di onorabilità;
- **Intercalare Antimafia/L:** modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell'antimafia da parte di persona fisica;
- **Intercalare AntimafiaPG/L:** modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura relativa al requisito morale dell'antimafia da parte di persona giuridica;
- **Mf/82L:** modello di domanda di inserimento nelle fasce di classificazione;
- **Att/82L:** modello per allegare le attestazioni dei committenti in caso di domanda di inserimento nelle fasce di classificazione;
- **Reg/82L:** modello di regolarizzazione e/o di completamento della dichiarazione del possesso dei requisiti.



## MODULISTICA<sup>4</sup> / COSTI AMMINISTRATIVI

### SEZIONE PRIMA: imprese di pulizia e disinfezione

#### Impresa in un giorno: imprese individuali e società

|                                                       | Individuali                                                           | Società                                                                | Coop. Sociali                                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comunica Starweb o altri programmi compatibili</b> |                                                                       |                                                                        |                                                                        |
| • (Già Modello base                                   | I1 <sup>24</sup> / I2 / UL <sup>24</sup>                              | S5 / UL <sup>24</sup>                                                  | S5 / UL <sup>24</sup> )                                                |
| <b>Modulistica “pulizia e disinfezione”</b>           |                                                                       |                                                                        |                                                                        |
| • Modello - Requisiti/82L                             | SI                                                                    | SI                                                                     | SI                                                                     |
| • Ono/82L (eventuale)                                 | SI                                                                    | SI                                                                     | SI                                                                     |
| • Intercalare Antimafia/L (eventuale)                 | SI                                                                    | SI                                                                     | SI                                                                     |
| <b>Costi amministrativi</b>                           |                                                                       |                                                                        |                                                                        |
| • Diritti di segreteria                               | La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00 | La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00 | La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00 |
| • Imposta di bollo                                    | SI                                                                    | NO                                                                     | NO <sup>25</sup>                                                       |

### SEZIONE SECONDA: imprese di disinfestazione – derattizzazione - sanificazione

#### Impresa in un giorno: imprese individuali e società

|                                                                       | Individuali                                                           | Società                                                                | Coop. Sociali                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comunica Starweb o altri programmi compatibili</b>                 |                                                                       |                                                                        |                                                                        |
| • (Già Modello base                                                   | I1 <sup>24</sup> / I2 / UL <sup>24</sup> /Int P                       | S5 / UL <sup>24</sup> / Int P                                          | S5 / UL <sup>24</sup> / Int P )                                        |
| <b>Modulistica “disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”</b> |                                                                       |                                                                        |                                                                        |
| • Modello – Requisiti /82L                                            | SI                                                                    | SI                                                                     | SI                                                                     |
| • Modello Rt - Requisiti/82L                                          | SI                                                                    | SI                                                                     | SI                                                                     |
| • Ono/82L                                                             | SI                                                                    | SI                                                                     | SI                                                                     |
| • Intercalare Antimafia/L (eventuale)                                 | SI                                                                    | SI                                                                     | SI                                                                     |
| <b>Costi amministrativi</b>                                           |                                                                       |                                                                        |                                                                        |
| • Diritti di segreteria <sup>26</sup>                                 | La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00 | La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00 | La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00 |
| • Imposta di bollo                                                    | SI                                                                    | NO                                                                     | NO <sup>25</sup>                                                       |

24 Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

25 Esenzione totale dall'imposta di bollo per le cooperative sociali (in quanto ONLUS ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997).

26 L'importo della maggiorazione è fisso indipendentemente dal numero dei responsabili tecnici nominati.

## Preposto alla gestione tecnica (imprese di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione)

| NOMINA/AGGIUNTA DI ULTERIORE PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA           |                                                                       |                                                                        |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | Individuali                                                           | Società                                                                | Coop. Sociali                                                          |
| <b>Comunica Starweb o altri programmi compatibili</b>                 |                                                                       |                                                                        |                                                                        |
| • (Già Modello base                                                   | I2 / UL / Int. P                                                      | S5 / UL / Int. P                                                       | S5 / UL / Int. P)                                                      |
| <b>Modulistica “disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”</b> |                                                                       |                                                                        |                                                                        |
| • Modello Rt - Requisiti/82L                                          | SI                                                                    | SI                                                                     | SI                                                                     |
| <b>Costi amministrativi</b>                                           |                                                                       |                                                                        |                                                                        |
| • Diritti di segreteria <sup>26</sup>                                 | La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00 | La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00 | La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00 |
| • Imposta di bollo                                                    | NO                                                                    | NO                                                                     | NO <sup>25</sup>                                                       |

| CESSAZIONE E SOSTITUZIONE IMMEDIATA DELL'UNICO PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA |                                                                       |                                                                        |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | Individuali                                                           | Società                                                                | Coop. Sociali                                                          |
| <b>Comunica Starweb o altri programmi compatibili</b>                         |                                                                       |                                                                        |                                                                        |
| • (Già Modello base                                                           | I2 / UL / Int. P                                                      | S5 / UL / Int. P                                                       | S5 / UL / Int. P)                                                      |
| <b>Modulistica “disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”</b>         |                                                                       |                                                                        |                                                                        |
| • Modello Rt - Requisiti/82L                                                  | SI                                                                    | SI                                                                     | SI                                                                     |
| <b>Costi amministrativi</b>                                                   |                                                                       |                                                                        |                                                                        |
| • Diritti di segreteria <sup>26</sup>                                         | La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00 | La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00 | La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00 |
| • Imposta di bollo                                                            | NO                                                                    | NO                                                                     | NO <sup>25</sup>                                                       |

| CESSAZIONE DELL'UNICO PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA<br>(con contestuale sospensione dell'attività di disinfestazione /derattizzazione / sanificazione) |                                                  |                                                  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         | Individuali                                      | Società                                          | Coop. Sociali                                    |
| <b>Comunica Starweb o altri programmi compatibili</b>                                                                                                   |                                                  |                                                  |                                                  |
| • (Già Modello base                                                                                                                                     | I2 / UL / Int. P                                 | S5 / UL / Int. P                                 | S5 / UL / Int. P)                                |
| <b>Modulistica “disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”</b>                                                                                   |                                                  |                                                  |                                                  |
| • nessuna                                                                                                                                               |                                                  |                                                  |                                                  |
| <b>Costi amministrativi</b>                                                                                                                             |                                                  |                                                  |                                                  |
| • Diritti di segreteria                                                                                                                                 | La misura prevista per il Registro delle imprese | La misura prevista per il Registro delle imprese | La misura prevista per il Registro delle imprese |
| • Imposta di bollo                                                                                                                                      | NO                                               | NO                                               | NO <sup>25</sup>                                 |

**SEZIONE TERZA: Fasce di classificazione**

| <b>ISCRIZIONE/VARIAZIONE DELLA FASCIA DI CLASSIFICAZIONE</b> |                                                                       |                                                                        |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | <b>Individuali</b>                                                    | <b>Società</b>                                                         | <b>Coop. Sociali</b>                                                   |
| <b>Comunica Starweb o altri programmi compatibili</b>        |                                                                       |                                                                        |                                                                        |
| • (Già Modulo base                                           | I2                                                                    | S5                                                                     | S5)                                                                    |
| <b>Modulistica “imprese di pulizia”</b>                      |                                                                       |                                                                        |                                                                        |
| • Mf/82L                                                     | SI                                                                    | SI                                                                     | SI                                                                     |
| • Att/82L                                                    | SI                                                                    | SI                                                                     | SI                                                                     |
| <b>Diritti e altre tasse</b>                                 |                                                                       |                                                                        |                                                                        |
| • Diritti di segreteria                                      | La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00 | La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00 | La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00 |
| • Imposta di bollo                                           | SI                                                                    | SI                                                                     | NO <sup>25</sup>                                                       |



## LIVELLI DI SPECIALIZZAZIONE DEI PRINCIPALI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

(elenco indicativo e non esaustivo *in ordine crescente di livello*)

| IMPIANTISTI                                                                              | (OPERAIO SPECIALIZZATO)                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CCNL Metalmeccanica - industria                                                          | Livello V - V/superiore - VI                            |
| CCNL Metalmeccanica - piccola e media industria                                          | Livello V - VI                                          |
| CCNL Metalmeccanica - artigianato                                                        | Livello IV - III - II/bis                               |
|                                                                                          |                                                         |
| AUTORIPARATORI                                                                           | (OPERAIO QUALIFICATO)                                   |
| CCNL Metalmeccanica - industria                                                          | Livello III - III/superiore - IV - V - V/superiore - VI |
| CCNL Metalmeccanica - piccola e media industria                                          | Livello III - IV - V                                    |
| CCNL Metalmeccanica - artigianato                                                        | Livello V - IV - III                                    |
| CCNL Commercio - fino a 14 dipendenti                                                    | Livello IV - III - II                                   |
| CCNL Commercio - da 15 a 50 dipendenti                                                   | Livello V - IV - III                                    |
| CCNL Commercio - da 51 dipendenti in poi                                                 | Livello VI - V - IV                                     |
|                                                                                          |                                                         |
| PULIZIE<br>(SOLO PER LE SEZIONI DI DISINFESTAZIONE –<br>DERATTIZZAZIONE - SANIFICAZIONE) | (OPERAIO QUALIFICATO)                                   |
| CCNL Pulizie e Imprese multi servizi                                                     | Livelli III - IV - V                                    |

**N.B.:** I livelli non contemplati in questo elenco **devono essere sempre valutati** in base alla documentazione prodotta dall'utente (busta paga – dichiarazione del datore di lavoro relativa alle mansioni svolte dal dipendente) e/o sulla base di documentazione reperita d'ufficio presso INAIL, ispettorato del lavoro o centro per l'impiego. *Tuttavia, considerate le dinamiche di rinnovo e/o integrazione dei principali CC.NN.LL. soprattutto in relazione all'inquadramento dei lavoratori e alle declaratorie delle mansioni, si avvisa che gli uffici camerali possono eventualmente valutare anche i livelli previsti in questo elenco in base ad idonea documentazione comprovante la qualifica richiesta.*